



COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

N° 44 Registro Delibere

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

adunanza **Straordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

Oggetto: Addizionale comunale all'IRPEF anno 2025 - Determinazione aliquota e soglia di esenzione

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **17:30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Roberto Albino Zorzi	Presidente	Presente
Luciano Tonel	Consigliere	Presente
Alberto Aldegheri	Consigliere	Presente
Carlotta Ghinato	Consigliere	Assente
Laura Cazzadori	Consigliere	Presente
Andrea Chierighini	Consigliere	Presente
Giulia Arcali	Consigliere	Presente
Marisa Cagliari	Consigliere	Presente
Bruna De Agostini	Consigliere	Presente
Stefania Salzani	Consigliere	Presente
Gianni Tridi	Consigliere	Presente
Marco Quell'Oller	Consigliere	Presente
Emily Riolfi	Consigliere	Presente
Tiziana Tedeschi	Consigliere	Assente Giustificato
Daniele Oliosi	Consigliere	Presente
Silvio Zanotti	Consigliere	Presente
Matteo Destri	Consigliere	Presente

Numero totale PRESENTI: **16** – ASSENTI: **1**

Il Sig. Zorzi Roberto Albino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla adunanza la Dott.ssa Conforto Elisa Segretario Comunale del Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale.

L'assessore al Blanco, Marisa Cagliari, legge consegna l'allegata relazione sul punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Riolfi Emily legge e consegna l'allegato intervento con dichiarazione di voto di astensione.

Il Consigliere Zanotti Silvio dichiara il voto di astensione.

Il Consigliere Destri Matteo dichiara il voto di astensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 con il quale veniva istituita l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296 che ha apportato modifiche al succitato Decreto Legislativo stabilendo, in particolare, che:

- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Irpef con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06/03/2007, esecutiva, di approvazione del Regolamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinazione dell'aliquota;

Atteso che l'art. 2 del Regolamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevede:

- al comma 1: "la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali";
- al comma 2: "l'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, potendo, in tale sede, il Consiglio Comunale stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali da parte dei soggetti d'imposta, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs 28.09.1998, n. 360, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006, n. 296. In caso di mancata adozione di alcun provvedimento è prorogata di anno in anno l'aliquota determinata dal Comune per l'anno precedente";

Visto che, per l'anno 2024 non avendo adottato alcun provvedimento, è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28.09.1998, n. 360, nella misura di 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali, e una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 7.500,00 annui, precisando che, nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale comunale all'IRPEF si calcola sul reddito complessivo come deliberato con precedente delibera del Consiglio Comunale n.14 del 28.07.2015;

Ritenuto che questa Amministrazione vuole intervenire con un sostegno concreto e tangibile nei confronti delle categorie maggiormente esposte al fine di agevolare le famiglie più fragili, mantenendo inalterati gli equilibri di bilancio, modificando la soglia minima di esenzione per i redditi imponibili dell'addizionale

medesima da 7.500,00 Euro a 8.500,00 Euro annui, precisando che, nel caso di superamento di detto limite l'addizionale comunale all'IRPEF si calcola sul reddito complessivo;

Richiamati, altresì:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i relativi regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, se approvati entro tale termine, gli stessi hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita: *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”*

VISTO il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita: *“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica”;*

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” secondo il quale è di competenza del Consiglio Comunale l'adozione di regolamenti (art. 42, comma 2, lett. a) e s.m.i.;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, allegati al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale dello stesso;

Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente esito:

Presenti n. 16 (sedici: Zorzi, Tonel, Aldegheri, Ghinato, Cazzadori, Chierighini, Arcali, Cagliari, De Agostini, Salzani, Tridi, Quell'Oller, Riolfi, Oliosi, Destri e Zanotti) - Favorevoli n. 12 (dodici: Zorzi, Tonel, Aldegheri, Ghinato, Cazzadori, Chierighini, Arcali, Cagliari, De Agostini, Salzani, Tridi, Quell'Oller) - Contrari nessuno – Astenuti n. 4 (quattro: Riolfi, Oliosi, Destri, Zanotti),

DELIBERA

- ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06/03/2007, di confermare per le motivazioni indicate in premessa, per l'anno 2025, l'aliquota dell'addizionale comunale

all'IRPEF, prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28.09.1998, n. 360, nella misura di 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali;

- di aumentare, a partire dall'anno 2025, la soglia minima di esenzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF da 7.500,00 Euro a 8.500,00 Euro annui, precisando che, nel caso di superamento di detto limite l'addizionale comunale all'IRPEF si calcola sul reddito complessivo;
- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull'apposito sito informatico "Portale del federalismo fiscale" (www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014;
- di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario/Tributario di provvedere agli adempimenti di cui al precedente punto 3).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità di consentire al Responsabile del Settore Finanziario/Tributario di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, con separata votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente esito:

Presenti n. 16 (sedici: Zorzi, Tonel, Aldegheri, Ghinato, Cazzadori, Chiereghini, Arcali, Cagliari, De Agostini, Salzani, Tridi, Quell'oller, Riolfi, Oliosì, Destri e Zanotti) - Favorevoli n. 12 (dodici: Zorzi, Tonel, Aldegheri, Ghinato, Cazzadori, Chiereghini, Arcali, Cagliari, De Agostini, Salzani, Tridi, Quell'Oller) - Contrari nessuno – Astenuti n. 4 (quattro: Riolfi, Oliosì, Destri, Zanotti),

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI